

## Articolo **2403** Codice Civile

### Doveri del collegio sindacale

#### Dispositivo

#### Dispositivo dell'art. 2403 Codice Civile

Fonti » Codice Civile » LIBRO QUINTO - Del lavoro » Titolo V - Delle società (artt. 2247-2510) » Capo V - Società per azioni » Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del controllo

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.

#### Ratio Legis

La norma indica in modo puntuale i compiti riservati al collegio sindacale, escludendo il controllo contabile salvo che per il caso di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma.

#### Spiegazione

#### Spiegazione dell'articolo 2403 Codice Civile

La norma, riformata dal D. Lgs. 6/2003, precisa l'**oggetto dell'attività** del collegio sindacale:

- a) dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- b) possibilità di un controllo contabile eventuale, rimesso all'autonomia statutaria delle società chiuse che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Il **giudizio di adeguatezza** va formulato con riferimento alle caratteristiche della singola società oggetto di analisi, considerando la tipologia dell'attività esercitata, la dimensione dell'impresa e la struttura azionaria della società.